

## I RAPPORTI PERSONALI TRA I CONIUGI: DETERMINAZIONE DELL'AMBITO DI RILEVANZA

Raffaele Tommasin Professore ordinario nell'Università di Messina

Le pagine che seguono sono estratte dal volume "Il diritto di famiglia" che è parte della serie dei tre volumi dedicati al diritto di famiglia nel Trattato di diritto privato che Mario Bessone dirige per l'editore Giappichelli .

Sommario: I. Dal codice del 1942 alla riforma del 1975. La graduale attuazione dei valori costituzionali. I precetti di eguaglianza morale e giuridica e di solidarietà come criteri interpretativi generali. - 2. La centralità dei rapporti personali all'interno della vicenda, matrimoniale - 3. Rapporti personali e rapporti patrimoniali. Ancora precisazioni sul significato della categoria «rapporti personali». Aspetti e reciproca interferenza.

1. Dal codice del 1942 alla riforma del 1975. La graduale attuazione dei valori costituzionali. I precetti di eguaglianza morale e giuridica e di solidarietà come criteri interpretativi generali.

L'evoluzione della trasformazione della disciplina giuridica della famiglia trova i parametri di riferimento nel confronto fra il Codice civile e la Costituzione. Il codice civile del 1942 regolamentava una famiglia organizzata in maniera gerarchica; la posizione del marito era preminente non solo dal punto di vista della struttura formale, ma anche dal punto di vista operativo, posto che tutte le scelte attinenti alla vita familiare erano a lui rimesse. Tale impostazione era determinata dalla considerazione della diversa situazione patrimoniale dei componenti il nucleo familiare e non dalla funzione della comunità. La previsione dell'art. 29 Cost. prospetta un assetto dei rapporti familiari assolutamente diverso rispetto al sistema codicistico.

Malgrado i pochi anni che distanziano la formulazione dei due complessi normativi, la Costituzione prospetta una famiglia diversa, come se la realtà socio-culturale considerata fosse improvvisamente mutata. Ma non era cambiata né la realtà né la società. Dagli anni '40 all'inizio degli anni '50 - malgrado le vicende drammatiche del secondo conflitto mondiale ed i radicali mutamenti - la struttura sociale e familiare non aveva subito trasformazioni così nette. Ma è la prospettiva ideologica del nuovo assetto democratico che dette un programma di sviluppo sociale radicalmente modificato in una proiezione futura nella quale si pongono al vertice l'attuazione dei valori di

uguaglianza (formale e sostanziale), di solidarietà, di crescita della persona. Anche la famiglia - quale nucleo della società - viene ridisegnata in questo nuovo quadro. Ed è significativo che i precetti Costituzionali - pure di rango superiore - per moltissimi anni non abbiano inciso sulle norme del codice, an-

cora regolatrici della materia. Era il segno che la società, ed anche la società familiare, non era pronta a recepire il contenuto dei precetti costituzionali. Ma il processo di adattamento è graduale: all'evolversi della società, ai nuovi ruoli assunti dalla donna, al mutare della cultura corrisponde il lento, ma costante, attuarsi dei precetti costituzionali.

Le posizioni di disuguaglianza all'interno del nucleo vengono superate già nel fluire della vita quotidiana e poi formalmente attraverso i numerosi interventi della Corte costituzionale.

Ma soltanto nel 1975 si realizza il pieno coordinamento fra la norma costituzionale ed il codice. La violazione al principio di eguaglianza statuito nell'art. 144 c.c., in cui il marito veniva indicato come capo della famiglia e detentore della potestà maritale, e nell'art. 316 c.c. che ribadiva come la potestà era esercitata dal padre anche se il figlio restava soggetto alla potestà dei genitori, è stata superata. La legge di riforma, tra l'altro, ha sostituito integralmente l'art. 144 c.c. e modificato l'art. 315 c.c., enunciando concetti quali l'unità familiare, il sacrificio della riservatezza individuale, l'indirizzo della vita familiare, inserendoli in una rinnovata e ampia idea di solidarietà, che diviene il principio cardine al quale è ispirata l'architettura dei nuovi istituti familiari e l'esistenza stessa della comunità, sia dal punto di vista spirituale che dei bisogni materiali del nucleo. Così il concetto di solidarietà all'interno della famiglia trova applicazio-

ne nel rispetto dell'obbligo di contribuzione sancito dall'art. 143 c.c. a carico di entrambi i coniugi, al fine di soddisfare esigenze obiettive del nucleo, legate ad interessi di varia natura sia dei singoli che della famiglia. (M. Paradiso, I rapporti personali tra coniugi, art. 143- 148 c.c. in Commentario del codice civile, diretto da P. Schlesinger, Giuffrè, Milano, 1990, p. 77.) Non v'è dubbio che le modalità attraverso le quali tale obbligo può essere assolto assumono una struttura e un contenuto variabile, coordinandosi ad altro principio cui è strettamente correlato: l'uguaglianza morale e materiale fra i coniugi (A. Trabucchi, Famiglia e diritto nell'orizzonte degli anni '80, in Riv. dir. civ., 1986, vol. I, p. 163 ss.; G. Sbisà, voce Riforma del diritto di famiglia, in Noviss. Dig. It., App., 1986, vol. VI, p. 797; N. Scannicchio, Individualismo e solidarietà nelle obbligazioni del ménage, nota a Cass. 18 giugno 1990, n. 6118, in Foro it., 1991, vol. 1, pp. 823-837!

; E. Quadri, Famiglia e rapporti tra coniugi: il dibattito negli anni delle riforme, in Giur. It., 1990 vol IV, pag. 129.). Si assiste cioè a una piena correlazione fra bisogni e capacità economiche,

concorrendo le une e gli altri a specificare concretamente l'entità della contribuzione, ma valendo altresì a determinare la misura dello sforzo debitorio richiesto, che segue tra gli altri il criterio della parità ponderata degli obblighi; e nell'adeguamento proporzionale alle capacità di ciascuno pone una prospettiva che considera come eguali i contributi concreti dei singoli, pur nella diversità quanto a contenuto e a modalità di prestazione e quanto a possibile entità concreta (A. Falzea, Il dovere di contribuzione nel regime patrimoniale della famiglia, in Riv. dir. civ., 1977, vol. I, p. 616). L'innovata disciplina della contribuzione risulta dunque un sicuro portato dei principi di pari dignità ed eguale responsabilità dei membri della famiglia, nell'attuazione di una piena! solidarietà familiare (M. Paradiso, I rapporti personali, cit., p. 77).

La regolamentazione dei rapporti patrimoniali ed i limiti posti all'autonomia privata nella stipulazione delle convenzioni risultano disposti in funzione dell'attuazione dei valori della persona e di garantire rapporti personali che consentano la conservazione e la promozione della struttura familiare. Dal regime primario della contribuzione all'istituto della impresa familiare emerge una costante tensione verso l'aggregazione dei componenti il nucleo, ora ristretto ora allargato. La disciplina dei rapporti economici tende ad esaltare in ogni caso il rispetto e l'armonizzazione dei profili personali, l'esaltazione delle individualità dei singoli nella formazione familiare e la ricerca di una comunione di interessi nella attivazione dei valori comunitari. Da qui la esigenza di trovare giusti criteri di temperamento tra l'interesse dei singoli e quello del nucleo familiare.

Non è questa la sede per approfondire il collegamento dell'art., 29 Cost. con l'art. 2 Cost., ma si può affermare che all'istituto familiare è stato da sempre assicurato un ampio margine di autonomia, ribadendo la rilevanza primaria del matrimonio, quale fonte di una aggregazione sociale che si identifica nella famiglia (G. Cattaneo, La famiglia nella Costituzione, in G. Bonilini - G. Cattaneo (a cura di), Il diritto di famiglia, vol. 1, Famiglia e matrimonio, Utet, Torino, 1997, p. 19 ss.). Secondo l'indirizzo costituzionale, attraverso la famiglia si realizzerebbe l'incontro tra società civile ed ordinamento giuridico ed istituzionale dello Stato, che rappresenta uno dei momenti essenziali nel processo di affermazione del valore primario della persona. L'espressione «eguaglianza morale e giuridica» richiama la morale etica come criterio di qualificazione giuridica. Proprio il titolo II Cost. riguarda i rapporti etico-sociali ed è connesso con l'art. 3 Cost., in cui si parla di!

i pari dignità sociale (Cass. Sez. Un. 16 febbraio 1995, n. 78, in Famiglia e diritto, 1995, p. 105. Per l'esame delle tendenze giurisprudenziali cfr. altresì M. Comporti, La disuguaglianza dei coniugi nella giurisprudenza in tema di rapporti personali, in AA. VV., Eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, Esi, Napoli, 1975, p. 301 ss.). Dunque il principio della pari dignità sociale, che concerne i

rapporti intersoggettivi nell'ambito della comunità sociale, si traduca nel principio di eguaglianza sociale e rappresenta anche il criterio generale di determinazione dei valori familiari (Queste affermazioni in maniera più diffusa sono state trattate da G. Giacobbe in una relazione svolta a Reggio Calabria il 22 maggio 1996 dal titolo L'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi. Cfr. inoltre M. Bessone - A. D'Angelo, Diritti della persona e garanzia costituzionale di unità della famiglia, in Giur. merito, 1975, vol. IV, p. 131. Da ultimo M. Fortino, Diritto di famiglia, i valori, i principi, le regole, Giuffrè, Milano, 1977, p. 192.).

## 2. La centralità dei rapporti personali all'interno della vicenda matrimoniale

Nella vicenda legata al rapporto di coppia gli aspetti personalistici e quelli patrimoniali si atteggiavano in modo peculiare. Si tratta sempre di relazioni intersoggettive, ma la loro costituzione ed attuazione all'interno di un nucleo familiare creano una specifica funzionalità che non può non incidere sulla regolamentazione giuridica.

In recenti contributi dottrinali e (in parte) anche giurisprudenziali, si assiste ad un rinnovato interesse per la famiglia nucleare, portatrice di un interesse proprio risultante dalla sintesi degli interessi personali dei singoli.

Già nel 1970 il legislatore in forma certamente significativa, aveva ritenuto che la cessazione degli effetti civili del matrimonio dovesse trovare la propria causa più tipica nel non potere essere mantenuta o ricostruita la comunione spirituale e materiale; fornendo una valutazione sostanziale delle vicende del rapporto e dando alla <<comunione>> di vita una valenza fino allora non apprezzata. Se la famiglia è una formazione sociale nella quale deve essere garantito il pieno sviluppo della persona, è ovvio che non è possibile pretendere di mantenere in vita nuclei familiari nei quali non sussista alcuna convergenza di interessi.

E nella stessa direzione il legislatore della riforma del 1975 attribuisce il diritto a chiedere la separazione (art. 151 c.c.) quando <<anche indipendentemente dalla volontà di uno o entrambi i coniugi>> si verificano <<fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole>>. E dunque la vicenda matrimoniale nel suo fluire fisiologico deve essere caratterizzata da una convivenza serena che è espressione di una comunione spirituale e materiale che si rinnova nel vissuto quotidiano e consente di garantire la giusta educazione della prole.

La problematica di fondo riguarda sempre lo spazio della autonomia privata in sede di fissazione delle regole di comportamento dei coniugi ed il ruolo assunto dall'ordinamento. La riforma del diritto di famiglia non ha indicato una scelta definitiva, pur essendo per più versi ampliato l'ambito di operatività dell'autonomia sia nei rapporti patrimoniali che nella determinazione dell'indirizzo della vita familiare. A fronte di questo favore per le scelte negoziali dei soggetti del rapporto, rimangono tuttavia immutati i limiti che l'ordinamento ritiene inderogabili a tutela di valori ed interessi superindividuali. Così, sul piano dei rapporti patrimoniali - a fronte della facoltà di modificare convenzionalmente il regime di comunione legale - i coniugi subiscono tutti i limiti imposti dall'art. 210 c.c. e rimane sempre fermo il principio fissato dall'art. 160 c.c. secondo il quale «gli sposi non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio».

Peraltro il disegno dei regimi patrimoniali (legali e convenzionali) è attivato in forma strumentale per la piena realizzazione dei valori di collaborazione e solidarietà posti alla base del rapporto al fine di garantire l'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi,

La tutela dei valori della persona all'interno del nucleo costituisce certamente il dato di più evidente innovazione nel sistema familiare, non soltanto nei rapporti - ormai paritari - tra i coniugi, ma anche nei confronti dei figli dei quali - in fase di attuazione dell'obbligo di mantenere, istruire ed educare occorrerà tenere conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni (art. 147 c.c.). I rapporti di coppia, e del nucleo più in generale, hanno certamente una innegabile aspirazione alla autodeterminazione, anche e soprattutto nella programmazione del ménage. Ed in questa direzione gli accordi sull'indirizzo della vita familiare costituiscono un momento importante di attuazione di quella comunione materiale e spirituale che già nell'ottica del legislatore del 1970, in sede di introduzione di casi di scioglimento del matrimonio, costituisce l'essenza della vita in comune, la cui mancanza giustifica lo scioglimento del vincolo.

Anche nella famiglia - come già andava avvenendo in tutti gli altri rapporti interprivati - emerge la centralità dei valori della persona e l'esigenza di una loro tutela rafforzata anche all'interno del nucleo in un costante contemperamento con gli interessi degli altri componenti e con quello del nucleo stesso.

3. Rapporti personali e rapporti patrimoniali. Ancora precisazioni sul significato della categoria «rapporti personali». Aspetti di reciproca interferenza

I rapporti intersoggettivi all'interno del nucleo familiare coinvolgono - come è noto - aspetti personali e patrimoniali. La disciplina giuridica predisposta per entrambi i profili è ispirata ai principi già evidenziati di uguaglianza, pari dignità e solidarietà. Il regime patrimoniale si arricchisce dei principi ispirati alla tutela del contraente debole, ma non vi è dubbio che emergono prospettazioni uniformi per la acquisita consapevolezza della necessaria intercomune tra questi aspetti e delle reciproche interferenze che inevitabilmente esistono nella vita familiare. La comunione di vita non può che essere complessiva, non potendo sussistere un perfetto reciproco rispetto sul piano dei rapporti personali senza una omologa reciproca comprensione inerente ai profili patrimoniali. Anzi l'intesa su questi ultimi inevitabilmente incide positivamente anche sulle intese personali. La vita familiare è fatta di bisogni ed esigenze anche materiali della comunità in quanto tale e !

dei singoli componenti che, per essere soddisfatti e temperati, impongono una corretta gestione delle risorse patrimoniali ed economiche, strumentali alla serena gestione dei rapporti personali. E per converso contrasti sul piano delle vicende personali non potrebbero essere superati da sintonie nella cura d'interessi patrimoniali. La più volte richiamata espressione «comunione materiale e spirituale» indica significativamente anche queste caratteristiche della comunità familiare.

Né queste valutazioni sono intaccate dalla considerazione della perdita unitarietà della «famiglia», che si va modificando ulteriormente e prospetta posizioni di sempre maggiore interferenza nei rapporti personali tra i suoi componenti. Si riscontrano ormai forme di aggregazione familiare diverse da quella tipica, composta da soggetti legati da matrimonio e dalla prole. Si pensi alla famiglia monoparentale, a quella in cui i figli sono nati attraverso tecniche di procreazione assistita, alle famiglie di fatto (P. Rescigno, I rapporti personali tra coniugi, in A. Belvedere - A. Granelli (a cura di), Famiglia e diritto, Cedam, Padova, 1996 p. 28.). La famiglia forse non è più un monosistema, ma diviene una struttura elastica per la cui regolamentazione acquistano necessario rilievo i contesti specifici; ogni comunità familiare (e/o di tipo familiare) si atteggia in modo diverso a seconda della concreta realtà in cui si inserisce; il contenuto dei valori fondamentali di fedeltà!

, convivenza, collaborazione, contribuzione ai bisogni, non può costituire l'effetto di un giudizio uniforme che si livelli su standards riferibili a qualsiasi famiglia. E' per questo che acquistano sempre maggiore rilevanza le convenzioni per regolare determinati aspetti della vita familiare, che

comprendono anche questi valori, con ampio spazio all'autonomia negoziale, mentre la regolamentazione del legislatore fissa i principi generali, assume la funzione di dettare limiti all'autonomia e, in via residuale, interviene nelle ipotesi di mancato adempimento spontaneo e contrario.

Nel sistema del 1975 è certamente presente la consapevolezza di una nuova fisionomia della famiglia che è diventata luogo di ricerca dell'accordo e quindi di svolgimento dell'autonomia negoziale, per cui è stato recuperato nell'ambito familiare la categoria dell'autonomia privata e del negozio giuridico, largamente discussa e contestata per la regolamentazione dei rapporti personali.